



PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA

P.zza Morgagni n. 9 – 47121 Forlì
Tel. 0543 714111 e-mail stradefc@provincia.fc.it

Servizio Tecnico Infrastrutture Trasporti e Pianificazione Territoriale

SERVIZIO MANUTENTIVO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DI ALCUNE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRESORIO FORLIVESE

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Scala:

TAV.	N.	Revisione	DATA
	0		20/02/19

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianluca Rizzo

IL PROGETTISTA

Ing. Gianluca Rizzo

IL COLLABORATORI

Geom. Daniele Gianrini

Geom. Maurizio Scapoli

Revisione 0 del 21 giugno 2006

CAPO PRIMO - Oggetto ed importo del Servizio

Art. 1 - Generalità

1. La Provincia di Forlì-Cesena, al fine di garantire un adeguato livello di manutenzione delle strade di competenza dell'area di Forlì, intende procedere all'appalto per l'espletamento del servizio manutentivo di sfalcio erba sulle banchine e pertinenze di alcune strade provinciali del comprensorio Forlivese per l'anno 2019.
Tale servizio è integrativo di quello svolto in economia dal personale manutentivo stradale in forza alla Provincia di Forlì-Cesena del comprensorio Forlivese.
2. L'affidamento del servizio da eseguire secondo le necessità che si evidenziano durante il periodo di riferimento avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 esperita mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma degli acquisti della pubblica amministrazione MEPA.
3. E' prevista la stipulazione del contratto a misura ai sensi dell'art. 3, lettera e) del citato D.lgs. n. 50/2016. Il contratto sarà generato attraverso la piattaforma informatica MEPA e sottoscritto dal competente dirigente provinciale e dall'aggiudicatario nelle forme previste dal portale.
Trattandosi di affidamento disposto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del suddetto D.lgs. n. 50/2016.
4. Viene pattuita una prestazione (sfalcio erba in banchina e pertinenze stradali) con riferimento ad un ammontare complessivo di fondi disponibili (€ 145.700,00 di cui € 142.700,00 per attività del servizio ed € 3.000,00 per oneri sicurezza) da spendere con riferimento ad un elenco prezzi posto a base di gara (costituito da n.3 voci), sulla base di ordinativi effettuati secondo necessità.
Viene pertanto individuato un elenco prezzi unitari da applicare alle tipologie di prestazioni individuate dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 2 - Oggetto dell'Appalto

1. L'Appalto in questione è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato, negli elaborati tecnici allegati, fatto salvo il rispetto dell'ulteriore vigente normativa applicabile in materia.
2. Con la sottoscrizione del contratto di appalto l'Aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che saranno richieste dalla Provincia entro il periodo temporale di riferimento ed entro il tetto di spesa massimo previsto; l'aggiudicatario, pertanto, nulla avrà a pretendere qualora le prestazioni oggetto del presente appalto non siano richieste o lo siano solo in parte.
3. Le prestazioni oggetto di appalto, consistenti nell'esecuzione del servizio manutentivo di sfalcio erba sulle banchine e pertinenze di alcune strade provinciali del comprensorio Folivese per l'anno 2019, saranno affidate ai prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste, nel presente capitolato speciale.
4. Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione.
5. Gli elementi tecnico - prestazionali delle lavorazioni oggetto dell'appalto sono indicati negli elaborati di cui all'art. 9.
6. L'esecuzione di tutte le attività oggetto del servizio in appalto dovranno in generale garantire la continuità dell'esercizio della rete viaria provinciale ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione appaltante, tramite il direttore dell'esecuzione del contratto, tutte le metodologie di intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione delle stesse.
7. L'esecuzione sarà sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme applicabili.

8. L'Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative alle prestazioni di cui al presente appalto.
 In particolare l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili agli utenti delle strade. Le strade nella gestione della Provincia sulle quali l'operatore potrà essere chiamato ad intervenire nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto sono raggruppate indicativamente secondo due zone che corrispondono all'attuale assetto organizzativo della manutenzione.
9. Si riportano, di seguito, le tabelle con indicate le tratte e le strade interessate dal servizio del comprensorio Forlivese suddivise in zona OVEST ed EST.

Elenco strade oggetto del servizio COMPENSORIO FORLÌ' zona OVEST

S.P. n°	Nome	da	a	tratto	km	rete	>8.00	Categ.
1	Villafranca	0+000	10+547	intero	10.547	secondaria	no	F
3	del Rabbi	0+000	3+250	V° lotto	3.250	secondaria	si	C
3	del Rabbi	3+250	6+700	Violina-variante Fiumana	3.450	secondaria	no	F
3	del Rabbi	6+700	9+100	variante Fiumana	2.400	secondaria	si	C
3	del Rabbi	9+100	51+075	variante Fiumana-confine	41.975	secondaria	no	F
20	Tramazzo Marzeno	0+000	16+075	intero	16.094	secondaria	no	F
52	Villafranca San Giorgio	0+000	4+870	Villafranca-Roncadello	4.870	locale	no	F
52	Villafranca San Giorgio	4+870	7+673	Roncadello-S.Giorgio	2.803	locale	si	F

Elenco strade oggetto del servizio COMPENSORIO FORLÌ' zona EST

S.P. n°	Nome	da	a	tratto	km	rete	>8.00	Categ.
2	di Cervia	1+885	6+970	via Costanzo-Pivequinta	5.085	secondaria	si	C
2	di Cervia	6+970	12+493	Pivequinta-confine	5.523	secondaria	no	F
4	del Bidente	58+045	24+045	Galeata-confine	34.000	secondaria	no	F
4	del Bidente	59+545	58+045	Suasia-Galeata	1.500	secondaria	si	C
4	del Bidente	62+145	59+545	Seggio-Suasia	2.600	secondaria	no	F
4	del Bidente	63+145	62+145	Tombina-Seggio	1.000	secondaria	si	C
4	del Bidente	68+295	63+145	Cusercoli-Tombina	5.150	secondaria	no	F
4	del Bidente	73+545	68+295	S.Colombano-Cusercoli	5.250	secondaria	si	C
4	del Bidente	78+695	73+545	Carpena-Meldola	5.150	secondaria	si	C
4	del Bidente	86+709	78+695	Forlì-Carpena	8.014	secondaria	si	C
5	Santa Croce	0+000	1+100	ss9-cavacafervia	1.100	locale	si	F
5	Santa Croce	1+100	6+693	cavacafervia-confine	5.593	locale	no	F
37	Forlimpopoli Para	0+000	6+529	intero	6.529	secondaria	si	C
60	Forlimpopoli Carpinello	0+000	4+559	intero	4.559	secondaria	si	C
60bis	prol. Forlimpopoli Carpinello	0+000	2+786	intero	2.786	locale	no	F
72	Monda	0+000	2+130	Forlì- via Cavalletto	2.130	secondaria	no	F
72	Monda	2+130	4+768	via Cavalletto-Para	2.638	secondaria	si	C
106	S. Andrea	0+000	5+385	intero	5.385	locale	no	F

La planimetria generale è consultabile al seguente link: <http://www.provincia.fc.it/viabilfo/Cartografia.zip>

Il servizio sarà da realizzare fino al raggiungimento dell'intero importo finanziato e quindi fino ad esaurimento dell'intera somma pari ad € 145.700,00 IVA esclusa. L'importo contrattuale sarà quindi pari a € 145.700,00; le prestazioni rese saranno remunerate sulla base del ribasso offerto applicato all'elenco prezzi unitari.

Di seguito si riporta la tabella con indicate le tratte e le strade interessate dal servizio, in ordine di priorità, da eseguirsi come elenco strade di riserva.

Elenco strade di riserva COMPENSORIO FORLÌ zona OVEST

S.P. n°	Nome	da	a	tratto	km	rete	>8.00	Categ.
56	Vecchiazzano	0+000	4+921	intero	4.921	secondaria	si	C
27	Villagrappa	0+000	5+736	intero	5.736	locale	no	F
27bis	Braldo	0+000	1+250	intero	1.250	locale	si	F
27bis	Braldo	1+250	2+769	intero	1.519	locale	no	F

Elenco strade di riserva COMPENSORIO FORLÌ zona EST

61	Fondi	0+000	2+564	intero	2.564	locale	no	F
39	Cellaimo	0+000	4+345	intero	4.345	locale	no	F
37bis	Diramazione Fratta	0+000	3+083	intero	3.083	locale	no	F
100	Maestrina	0+000	1+467	intero	1.467	locale	no	F

10. Il Servizio oggetto dell'appalto potrà comunque essere eseguito in qualunque parte del territorio provinciale su indicazione dell'Amministrazione Provinciale, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese per trasferite al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali e altre indennità di qualsiasi genere.
11. L'Appaltatore deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto del servizio nel rispetto del CRONOPROGRAMMA di cui al successivo art. 6.

Art. 3 - Descrizione delle attività oggetto del servizio

1. Il servizio in oggetto si rende necessario per le seguenti esigenze:
 - a) garantire la regolare visibilità nelle strade provinciali e ridurre i conseguenti pericoli per la circolazione;
 - b) nella stagione estiva e visto le solite temperature elevate, vi è un concreto pericolo d'incendio ai margini delle strade provinciali, per cui è necessario intervenire tempestivamente per provvedere allo sfalcio dell'erba nelle aree della pertinenza stradale;
 - c) il personale stradale della Provincia di Forlì-Cesena, con il presente affidamento esterno del servizio, potrà dedicarsi in maniera continuativa alla cura ed alla manutenzione della sede stradale in particolare a quelle più trascurate negli anni passati, occupandosi comunque del taglio dell'erba nelle strade di collina/montagna ed intervallive, per un totale di circa 2/3 del patrimonio stradale.
2. I servizi che formano l'oggetto dell'appalto, possono riassumersi come appresso indicato:
 - a) sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi, cespugli e qualunque altra vegetazione presenti nelle banchine ed altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici (motofalciatrice, decespugliatore, macchine operatrici), purché idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in piano che in pendenza; il taglio dell'erba dovrà essere "rifinito" intorno agli elementi di arredo stradale (segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine, cordionate) che in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente sostituiti dalla Ditta con onere a proprio carico;
 - b) sfalcio erba in banchina con presenza di guard – rail;
 - c) sfalcio erba nelle scarpate e sponde fossi stradali;
3. Le attività previste sono quelle relative allo sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi e cespugli presenti nelle pertinenze stradali che dovrà essere eseguito a mano e/o con mezzi meccanici.
 Le attività previste, sia con l'uso di mezzi meccanici che manualmente, dovranno essere eseguite a partire dal ciglio bitumato ovvero dalla cunetta o dalle banchine ove queste fossero in bitume, cemento o comunque pavimentate, per una larghezza max contabile di mt. 1,20 e per un numero di 2 (due) tagli annui complessivi, nel rispetto del CRONOPROGRAMMA previsto, da eseguirsi su ordine del personale della provincia, durante tutta la durata dell'appalto.
4. Come indicato nel CRONOPROGRAMMA, il primo taglio di tutte le SS.PP. del servizio (comprese quelle di riserva successivamente inserite), dovrà indicativamente iniziare il 13/05/2019 ed essere concluso entro il 30/06/2019.

Il secondo taglio invece dovrà indicativamente iniziare i primi giorni di settembre 2019 ed essere concluso entro il 31/10/2019.

5. Il servizio dovrà essere eseguito secondo la tecnologia ritenuta opportuna dall'appaltatore, atta a garantire il taglio delle erbe e degli arbusti, senza produrre alterazioni alla stabilità delle scarpate e dei cigli, con esclusione dell'utilizzo di diserbanti.
6. Nelle operazioni di sfalcio è previsto che la ditta si organizzi per evitare l'innesco e la propagazione di incendi e nei pressi delle macchine operatrici con la predisposizione di personale attrezzato di idonee attrezzature per lo spegnimento di eventuali incendi prodotti dalle succitate macchine.
Gli interventi si intendono sempre completi e comprensivi di ogni attrezzatura, mezzi meccanici impiegati e tutto il materiale di consumo.
7. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, in sede di espletamento del servizio quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà, in sede di espletamento del servizio, di estendere o diminuire l'appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e l'Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

Art. 4 - Ammontare e prestazioni oggetto d'Appalto

1. Il quadro economico complessivo dell'appalto è rappresentato nel prospetto di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
ATTIVITA' DEL SERVIZIO A MISURA		€ 142.700,00
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO		€ 142.700,00
ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO		
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 3.000,00
TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO		€ 3.000,00
TOTALE GENERALE A BASE D'ASTA		€ 145.700,00

2. Il costo relativo alla manodopera (ricompreso all'interno della voce "attività del servizio a misura") e determinato sulla base di quanto disposto dall'art 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, è pari a €. 26.298,40 (ventiseimiladuecentonovantotto/40).
3. Il contratto derivante dal presente appalto fisserà le prestazioni affidate all'appaltatore.
L'importo effettivo per l'esecuzione del servizio in oggetto sarà calcolato sulla base del ribasso offerto in percentuale da applicare all'elenco prezzi unitari fermo restando che l'importo contrattuale di €145.700,00 (IVA esclusa) sarà utilizzato interamente mediante l'esecuzione di ulteriori superfici di sfalcio su strade già individuate come "di riserva", in relazione al ribasso offerto sull'Elenco Prezzi.

Art. 5 - Durata dell'Appalto

1. L'appalto avrà la durata di 172 giorni naturali e consecutivi: indicativamente dal 13 maggio 2019 al 31 ottobre 2019. Il contratto di appalto cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente

rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 4 del presente capitolato.

2. Qualora l'Amministrazione accerti l'urgenza di intervenire, il servizio potrà essere affidato sotto riserva anche prima della firma del contratto, ma dopo l'adozione della determina di aggiudicazione.

Art. 6 – CRONOPROGRAMMA

1. Si evidenzia sotto il cronoprogramma progettuale
2. Prima dell'inizio del servizio l'impresa appaltatrice dovrà presentare un programma dettagliato delle attività.
3. Nel programma esecutivo dettagliato del servizio dovranno essere riportate, per ogni attività, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle stesse alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

CRONOPROGRAMMA – ELENCO STRADE IN ORDINE DI INTERVENTO

	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE
S.P.							
1							
52							
72							
2							
60							
60 bis							
106							
5							
37							
3							
4							
20							

I° TAGLIO

II° TAGLIO

N.B. Le SS.PP. 56 - 27 - 27 bis - 61 - 39 - 37bis -100 (strade idi riserva) saranno inserite progressivamente nel cronoprogramma solo a seguito dell'offerta sull'E.P. che rideterminerà le quantità di intervento, fino ad esaurimento importo totale in appalto di € 145.700,00.

Art. 7 - Modalità di scelta degli Operatori Economici da invitare alla procedura di RDO e Criterio di aggiudicazione

1. L'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto sarà effettuata attraverso una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante RDO esperita tramite PIATTAFORMA MEPA.

2. In conformità a quanto previsto nelle linee guida A.N.AC. n. 4 del 2016 ad oggetto “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” la scelta degli operatori economici a cui inoltrare l'invito avverrà sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblicato sul profilo di committente della Provincia di Forlì-Cesena (www.provincia.fc) nella sezione “Amministrazione trasparente” quindi “Bandi di gara e contratti” nonché nella sezione “Bandi di gara”, quindi “Avvisi” per un periodo minimo di giorni 15.
3. In considerazione del fatto che trattasi di un servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria caratterizzato da notevole ripetitività e standardizzazione nella tipologia di interventi richiesti il criterio di aggiudicazione previsto per l'affidamento del servizio di cui trattasi è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari, espresso in percentuale.
4. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 gli operatori economici dovranno indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ossia i costi della sicurezza "aziendali", da “rischio specifico”, concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese, la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica.
5. Prima dell'aggiudicazione la Provincia di Forlì-Cesena, nella figura del responsabile unico del procedimento, procederà a verificare il costo della manodopera che deve essere non inferiore ai minimi salariali retributivi di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016. Tale verifica sarà effettuata qualora i costi della manodopera indicati dal concorrente nell'offerta economica siano inferiori a quanto stimato dalla Provincia. Qualora, invece, i costi della manodopera indicati dal concorrente siano pari o superiori a quanto stimato dalla Provincia (€ 26.298,40) la verifica di cui sopra si intenderà svolta positivamente senza necessità di richiedere spiegazioni all'impresa concorrente.

Art. 8 - Requisiti speciali per la partecipazione alla gara

1. Per potere partecipare alla procedura di gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b. inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” o comunque di cause che, ai sensi della normativa vigente, comportino l'incapacità a contrattare con la P.A.;
 - c. idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, per attività corrispondenti all'oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - d. iscrizione nella piattaforma elettronica degli acquisti della pubblica amministrazione MEPA nel Bando denominato “SERVIZI” - categoria “**Servizio di manutenzione del verde pubblico**”, individuato nel sistema del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO e nella documentazione predisposta da quest'Ente allegata alla RDO;
 - e. possesso delle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016) necessarie in termini di risorse tecniche ed esperienza per eseguire i servizi oggetto di affidamento con un adeguato standard di qualità e precisamente le seguenti prescrizioni sul personale operante:
aver svolto nel triennio 2016-2017-2018, per committenti pubblici e/o per privati, servizi di sfalcio erba o servizi analoghi all'appalto da affidare, per un importo complessivo nel triennio non inferiore a € 145.700,00 (IVA esclusa).

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) devono essere posseduti da ogni soggetto facente parte del raggruppamento.

Il requisito di cui alla lettera e) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso fermo restando il fatto che la mandataria/capogruppo deve possedere tali requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

. CAPO SECONDO - Esecuzione del Servizio

Art. 9 - Documenti che fanno parte dell'Appalto

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto:
 - a. **Relazione Tecnica di Progetto** con indicato CRONOPROGRAMMA E CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
 - b. **Capitolato speciale d'appalto** (questo documento)
 - c. **Elenco dei prezzi unitari**
 - d. **PSC**
 - e. **Quadro economico**
 - f. **Computo metrico estimativo.**

Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà attivare e concludere il servizio secondo la programmazione prevista e nel rispetto del cronoprogramma,
2. I mezzi utilizzati dovranno, obbligatoriamente, essere omologati e collaudati da parte della MC.T.C. ai sensi degli artt. 211 e 212 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.; l'idoneità dovrà risultare dalla carta di circolazione.
3. Gli automezzi e le attrezzature impiegati dall'Appaltatore dovranno essere coperti dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, debitamente aggiornata per lo svolgimento delle operazioni affidate, sia durante il trasferimento da e verso il luogo di lavoro sia nel corso del lavoro stesso. La responsabilità per tutti i danni, senza alcuna eccezione, che dal servizio affidato dovesse derivare per qualunque causa alle persone o alle cose, sarà a carico dell'Appaltatore che, al riguardo, sarà tenuto a fornire comunque le proprie generalità ed il recapito oltre ad effettuare regolare denuncia alla compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni.
4. L'Appaltatore si impegna, in caso di gravi guasti, a sostituire i mezzi con altri di tipo analogo. L'Appaltatore è tenuto ad avere nella propria disponibilità mezzi ed attrezzature idonei per la realizzazione del servizio nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla circolazione stradale.
5. Il personale operante sulle macchine taglia erba dovrà avere la specifica abilitazione degli operatori richiesta per i trattori agricoli e forestali, in attuazione dell'art.73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e all'Accordo Stato Regioni n.53 del 22/02/2012; il possesso dell'abilitazione per la conduzione delle macchine taglia erba si estende anche all'uso di eventuali attrezzi montati sul mezzo per effettuare lavori agricoli.
La disponibilità di tale abilitazione dovrà essere dimostrata allegando copie dei certificati di abilitazione degli operatori che si intendono utilizzare.
6. Eventuali variazioni nel corso della validità del contratto, non richieste dalla Provincia, che comportassero costi economici non previsti saranno a carico dell'Appaltatore .
7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Provincia, né ha titolo a risarcimento di danni.
8. L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare alle disposizioni che le verranno impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto di questa Provincia a mezzo del proprio personale, il numero dei passaggi,

- la larghezza dello sfalcio, nonché l'inizio, la sospensione ed il termine del servizio, senza che l'Appaltatore possa sollevare in proposito eccezioni o riserve.
9. L'Appaltatore ha l'obbligo assoluto di informare immediatamente il personale provinciale preposto al servizio, qualora, per qualsiasi motivo, il servizio non si potesse effettuare o dovesse subire ritardi.
 10. L'Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio a tutti i tratti di strade provinciali così come indicato dal personale della Provincia e rispettare il cronoprogramma e le priorità di intervento ivi indicate. Qualora si riscontrassero carenze qualitative del taglio, rispetto alle norme di buona tecnica, sia per l'imperizia del conducente, sia per l'inefficienza dei mezzi, il contratto potrà essere risolto da questa Provincia.
 11. L'Appaltatore si impegna all'esatta osservanza, per il personale da esso dipendente, di tutti gli oneri derivanti dal presente disciplinare, da leggi, regolamenti, contratti collettivi e disposizioni sindacali vigenti e che entrassero in vigore, nell'arco di validità del contratto.
 12. L'Appaltatore predisporrà il personale necessario per gli eventuali turni.
 13. Durante il servizio lungo le strade assegnate o durante i trasferimenti, l'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, con particolare riguardo a quanto prescritto, per i dispositivi di segnalazione visiva, per i veicoli operativi, per la delimitazione della sagoma di ingombro e per la circolazione di macchine operatrici, del Codice della Strada e relativo Regolamento (D. Lgs. n.285 del 30.04.1992 e D.P.R. n.495 del 16.12.1992).
 14. Nell'esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore si atterrà alle migliori regole d'arte e al rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81 del 9/04/2008);
 15. La responsabilità per tutti i danni che, dal servizio come sopra assunto, dovessero derivare per qualunque causa, alle persone ed alle cose, sarà carico dell'Appaltatore, che all'uopo si impegna ad assumersi ogni onere conseguente senza alcuna eccezione, sollevando la Provincia di Forlì-Cesena ed il proprio personale da qualsiasi responsabilità.
 16. Le spese per i conducenti, carburanti e lubrificanti occorrenti al funzionamento di tutti i mezzi meccanici restano a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 11 - Altre disposizioni sull'esecuzione del servizio

1. Con riferimento al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49/2018, il Direttore dell'Esecuzione ordinerà l'avvio del servizio con apposito verbale.
2. In caso di sospensione totali o parziali delle attività disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del Codice dei Contratti, l'esecutore può richiedere il risarcimento dei danni subiti, come previsto dall'art.10 comma 2 del DM del 7 marzo 2018 n. 49, quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento.
Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49/2018 il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia

Art. 12 - Obblighi in materia di sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali.
2. Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l'avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti attività del servizio. Copia del documento di valutazione dei rischi, l'elenco degli addetti e copia dei relativi attestati di formazione dovrà essere inviata al Responsabile del Procedimento prima della stipula del contratto di appalto.
Dovrà altresì essere comunicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori.
Con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro a salvaguardia della sicurezza e della salute dei propri dipendenti, senza che il seguente elenco possa essere ritenuto limitativo, l'appaltatore dovrà:
 - a) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei dipendenti.
 - b) fornire ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi delle lavorazioni e delle operazioni da effettuare, esigere e verificare che questi vengano regolarmente utilizzati;
 - c) istruire i dipendenti affinché non eseguano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
 - d) dotare i dipendenti di apposito cartellino identificativo personale riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica;
 - e) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea da personale addestrato;
3. In caso di emergenza dovrà adottare, inoltre, tutte le misure che ritiene necessarie a salvaguardia dell'incolumità delle persone (propri dipendenti, utenti della strada ed altre eventuali persone interessate) dandone immediata comunicazione alla stazione appaltante.
4. In caso di Esecuzione del servizio con presenza di più imprese, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto individuato e stabilito nel PSC dal CSP ed in fase di esecuzione dal CSE, ed a consegnare copia del POS e di tutta la documentazione necessaria nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 13 - Obblighi ed oneri diversi a carico dell'Appaltatore

1. La ditta prima della stipula del contratto potrà liberamente esercitare il suo diritto di prendere informazioni necessarie ed opportune al buon svolgimento dell'appalto anche a mezzo dell'Amministrazione Provinciale.
Conseguentemente confermerà, con la firma del contratto, di aver acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: lo stato in cui si trovano e la natura dei luoghi comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrogeologiche, le condizioni locali inclusi i vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali e la presenza di sottoservizi ed ogni altro elemento in grado di influire sul costo dei lavori fra cui strade di accesso, cave, discariche, permessi etc.
La Ditta non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo di ogni ordinativo per difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.
2. L'Appaltatore dovrà provvedere:
 - a. ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l'uso su strada dei mezzi operativi, per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato, e a dotare gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non,

secondo le norme del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme in materia;

- b. ad applicare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di appalto di Servizi;
- c. ad applicare le disposizioni di legge e gli accordi sindacali in materia di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti, se richiesto dovrà darne prova all'Amministrazione in caso di inadempienza in presenza di denuncia dei competenti organi di vigilanza
- d. ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni dei servizi in oggetto, e se Cooperative, nei confronti anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti, alla data di presentazione dell'offerta, dai contratti di lavoro collettivi e non, vigenti per le categorie e le zone in cui sono prestati i servizi in oggetto, nonché le ulteriori condizioni risultanti da modifiche od integrazioni e da ogni altro contratto, collettivo e non, ed accordo successivamente stipulato per le categorie e le zone di prestazione dei servizi, ed a continuare ad applicare i suindicati contratti ed accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse; in caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di inadempienza accertata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un importo corrispondente a quello dell'inadempienza accertata, fino a quando l'organo vigilante sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita - si precisa che sulle somme eventualmente ritenute ai sensi dei punti c) e d) non saranno corrisposti interessi di nessun genere ed a nessun titolo e che di tutti gli oneri specificati è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco;
- e. a farsi carico di tutti gli oneri indiretti relativi alla prestazione dei servizi assunti (ricovero per gli addetti, i mezzi e le attrezzature in luogo idoneo, i rilievi e le misurazioni in contraddittorio che si rendessero necessarie, ecc.).

Art. 14 - Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dell'appalto.
È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dell'appalto nonché nella condotta del servizio, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti alle lavorazioni. Le cautele dovranno essere finalizzate anche a non causare danni a beni pubblici e privati.
In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

. CAPO TERZO - Disposizioni generali

Art. 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto di appalto; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'apposito albo presso la Banca d'Italia.

Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Art. 16 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Si dà luogo alla risoluzione del contratto, su disposizione della Stazione Appaltante nei seguenti casi:
 - a. gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
 - b. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
 - c. in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
 - d. nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
 - e. mancata reintegrazione della cauzione qualora necessario entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 - f. qualora per due eventi consecutivi, nel corso dell'esecuzione del servizio, vengano contestate all'appaltatore gravi e ripetute violazioni o inadempienze con applicazione di penali;
 - g. arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
 - h. l'irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - i. subappalto non autorizzato.
2. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Provincia ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

L'Impresa è in ogni caso tenuta al risarcimento dei danni.

La Provincia di Forlì-Cesena può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite.

La sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o il sopravvenire di qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, costituisce motivo di recesso dal contratto.

È fatto divieto all'aggiudicatario di recedere dal contratto.

Art. 17 - Cauzione provvisoria

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell'importo a base d'asta.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,

nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La stazione appaltante provvede allo svincolo della garanzia ai non aggiudicatari tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 18 - Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 103, del D.Lgs. n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla stazione appaltante non si procederà alla stipulazione del contratto.
2. La garanzia definitiva dovrà prevedere:
 - a. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - Riduzione delle garanzie

1. Alla garanzia provvisoria ed a quella definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi in esso contemplati.

Art. 20 – Responsabilità verso terzi ed assicurazione

1. L'Impresa sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi, sia a persone che a cose, nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale ed è quindi tenuta a sollevare la Provincia e la Direzione Lavori da ogni qualsivoglia pretesa ed azione che, a tale titolo, detti terzi dovessero avanzare nei confronti dell'Amministrazione provinciale.
2. L'Appaltatore, ferma la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e cose durante l'esecuzione delle attività di cui al presente appalto, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro ed una polizza RCA su aree pubbliche o private con un massimale unico non inferiore a € 12.000.000,00 per ogni mezzo utilizzato, compreso il rischio trasportati e la responsabilità dei conducenti. Tali polizze deve prevedere, in maniera esplicita, l'indicazione che tra le "persone" si intendano compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della direzione del servizio e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al controllo. Nella copertura assicurativa dovranno essere compresi i danni causati al patrimonio della Committenza. La polizza dovrà, inoltre, prevedere la copertura per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti alla propria attività.

L'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione l'originale della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio (quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di ultimazione dello stesso.

3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 21 - Elenco prezzi unitari

1. Le prestazioni di servizio verranno compensate con i prezzi dell'elenco prezzi allegato. I prezzi sono stati determinati valutando tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore, comprese le spese generali e l'utile di impresa. Pertanto si intendono comprensivi di tutto quello che occorre per l'esecuzione del servizio secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

Art. 22 - Fatturazione e Pagamenti

1. Verranno effettuati ogni qual volta il credito netto dell'Impresa raggiunga almeno l'importo di € 50.000,00.
2. Il pagamento a saldo, verrà disposto a servizio ultimato e verrà effettuato su presentazione da parte dell'impresa di regolare fattura in formato elettronico.
3. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.L.vo n. 50/2016, sull'importo da liquidare è operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'operatore economico appaltatore delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assicurativi.
4. Il Termine di pagamento è 30 gg dalla data di ricevimento della fattura.
5. Per consentire il rispetto del suddetto termini di pagamento la fattura elettronica deve riportare l'indicazione del:
 - committente: Provincia di Forli Cesena - . C.F. n. 80001550401 - Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale - Piazza Morgagni n. 9 – 47121 FORLÌ (FC) - IT;
 - conto corrente dedicato con il codice IBAN completo;
 - il seguente Codice Univoco Ufficio della Provincia di Forli Cesena: **UF4BWM**;
 - la seguente dicitura: "scissione dei pagamenti" (di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72) .
6. In ogni fattura e in ogni transazione finanziaria è necessario indicare il Codice CIG (Codice Identificativo Gare).
7. L'operatore economico appaltatore assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.
8. I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente espressamente indicato dall'operatore economico appaltatore come conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
9. Ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le coordinate relative ai conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche devono essere comunicate dagli interessati entro sette giorni dalla loro accensione, unitamente all'indicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sugli stessi.
10. Se il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è già stato comunicato alla Provincia dall'operatore economico appaltatore, lo stesso è obbligato a comunicare eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010.

11. Tale comunicazione potrà avvenire con le seguenti modalità: a mezzo posta al Servizio scrivente o a mezzo fax al n. 0543 447320.
12. Si precisa che in caso di affidamento a Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, non essendo questi un soggetto giuridico autonomo, gli obblighi di fatturazione rimangono in capo a ciascun componente del raggruppamento anche in caso di pagamento alla capogruppo.

Art. 23 - Contabilizzazione del servizio

1. Le prestazioni di servizio saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi allegato.
La contabilità delle prestazioni verrà effettuata a misura per ogni singola S.P. o tratto di essa, con l'utilizzo quindi dei prezzi ribassati.

Art. 24 - Subappalto

1. E' ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale e secondo le previsioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC e rientranti fra quelli di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 (costi della sicurezza), le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
 - l'inserimento delle clausole di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136/ 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle prestazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, in modo da consentire al Direttore dell'esecuzione del contratto ed al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore, **che non deve avere partecipato alla gara d'appalto**, è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare in relazione alla prestazione da realizzare in subappalto o in cottimo;

- 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC e rientranti fra quelli di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della D.L. e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- 2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dalla stazione appaltante;
- e) la Provincia, ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 corrisponde direttamente al subappaltatore/cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subappaltatore/cottimista è una microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. Nei restanti casi si procederà al pagamento del solo appaltatore il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.
- Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, questa Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 25 - Penali in caso di ritardo

1. L'applicazione di eventuali penali come di seguito specificate non esonera in alcun modo la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La ditta prende atto che l'applicazione della penale non preclude il diritto dell'Amministrazione Provinciale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente.

Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell'appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione.

Nel caso di entrata in azione dei mezzi con un ritardo superiore a giorni 5 (cinque) dall'ordine o dalla chiamata, si applicherà una penale pari ad Euro 100,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo da trattarsi in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione. La Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore l'onere per le maggiori spese di intervento e l'eventuale danno. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale.

Art. 26 - Elezione di domicilio

1. A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'appaltatore è quello indicato nell'istanza di partecipazione.

Art. 27 - Imposte ed oneri fiscali

1. Il corrispettivo offerto è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.
Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore tutte e indistintamente le spese contrattuali nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art. 28 - Tribunale competente

1. Per tutte le controversie tra le parti che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in via giudiziaria secondo la vigente normativa. In tali casi sarà competente il Foro di Forlì. Per la definizione delle controversie è comunque esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29 - Riservatezza delle informazioni

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

